



**LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
PARTE IV  
REGIME TRANSITORIO PER APS/ODV/ONLUS E  
ADEGUAMENTI STATUTARI 'SEMPLIFICATI'  
ENTRO IL 31/03/21**

# TEMPISTICA ENTRATA IN VIGORE NORME CTS E REGIME TRANSITORIO

## PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTERESSATE:

- **Art.104,co.3** - ENTRATA IN VIGORE DEL CTS (3/8/2017)
- **Art.53** - OPERATIVITA' DEL RUNTS
- **Art.104,co.2** - APPLICAZIONE NORME FISCALI (TITOLO X)
- **Art.104,co.1** - APPLICAZIONE DAL 2018 DI ALCUNE NORME AGEVOLATIVE PER APS/ODV/ONLUS
- **Art.54** - TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA DAI REGISTRI REGIONALI AL RUNTS PER APS/ODV
- **Art.101,co.1-2**-REGIME TRANSITORIO PER APS/ODV /ONLUS E ADEGUAMENTO STATUTARIO 'SEMPLIFICATO'
- **Art.101,co.8** - ONLUS CHE SI ISCRIVE AL RUNTS (perdendo la qualifica) NON DEVE DEVOLVERE IL PATRIMONIO
- **Art.102** - ABROGAZIONI DI NORMATIVE (alcune immediate, alcune post Runts quali ad es. la '398')
- **Art.89** - COORDINAMENTO NORMATIVO (tra CTS e TUIR, quale ad es. l'espunzione delle associazioni 'culturali' dal 148,co.3,Tuir)

# (segue) **TEMPISTICA ENTRATA IN VIGORE NORME CTS E REGIME TRANSITORIO**

## **Art.104,co.3 - ENTRATA IN VIGORE DEL CTS (3/8/2017)**

- Ovviamente - dato che il CTS disciplina gli ETS e che questi diventano tali solo con la iscrizione al RUNTS - **per la sua concreta applicazione occorre che sia prima sia istituito e reso operativo il Registro (art.53,CTS)**
- **Associazioni e Fondazioni costituiti dopo il 03/08/2017** che volessero diventare ETS **possono conformarsi sin dall'origine alle nuove disposizioni del CTS**, per evitare ulteriori modifiche statutarie e assemblee
- **l'acronimo 'ETS'** potrà essere **previsto nella denominazione sociale, ma non sarà spendibile** nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, ***fino all'iscrizione al Runts***

## OPERATIVITA' DEL RUNTS (artt.53, CTS)

Un **DM Min. Lav.** (già approvato da Conferenza Stato-Regioni e firmato dal Ministro Lavoro il 15/9/2020), di prossima pubblicazione in GU (ottobre 2020), definirà la procedura per iscriversi al Runts (**art.53,co.1**).

Dall'entrata in vigore del DM, entro ulteriori 180 giorni le Regioni dovranno definire i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS e renderanno operativo il RUNTS entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica (**art.53,co.2**).

- **pertanto, il Runts dovrebbe essere operativo dalla primavera 2021. Tuttavia, la nuova normativa fiscale del CTS (Titolo X) si applicherà dal 1/1/2022 (anno successivo a operatività Runts e autorizzazione Commissione UE).**

# **APPLICABILITA' NORME FISCALI DEL CTS (TITOLO X)**

## **(art.104,co.2)**

**LE NORME FISCALI DEL CTS (TITOLO X) SARANNO APPLICABILI DALL'ANNO SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DEI DUE EVENTI SEGUENTI (senza soluzione di continuità con le disposizioni previgenti) (art.104,co.2 e sua interpretaz. autentica ex DL 148/17, art.5-sexies):**

- 1) OPERATIVITA' DEL RUNTS (art.53)**
- 2) AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE UE (art.104,co.2)**

**PERTANTO, SE ENTRO IL 2021:**

- IL RUNTS SARA' OPERATIVO E LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARA' PRONTA**
- LE REGIONI DISCIPLINERANNO I PROCEDIMENTI PER EMANARE I PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE AL RUNTS**
- SARA' OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE DALLA COMMISSIONE UE**

**LE NORME FISCALI SI APPLICHERANNO DAL 1/1/2022**

# REGIME TRANSITORIO PER APS/ODV/ONLUS (art.101,co.1)

**FINO ALL'OPERATIVITA' DEL RUNTS (art.53), ALLE APS, ODV, ONLUS, ISCRITTE NEI RELATIVI REGISTRI CONTINUERANNO AD APPLICARSI LE RISPETTIVE NORME PREVIGENTI** DERIVANTI DALLA LORO ISCRIZIONE AI RISPETTIVI REGISTRI (COMPRESO UTILIZZO ACRONIMI)

~~Legge quadro  
sul volontariato  
(L. 266/1991)~~

~~Legge quadro  
sulle associazioni  
di promozione  
sociale  
(L. 383/2000)~~

~~Legge quadro  
sulle ONLUS  
(D.lgs 460/1997)~~

# NORME AGEVOLATIVE APPLICABILI GIA' DAL 2018 PER APS/ODV/ONLUS iscritte nei registri (art.104,co.1) (per tutti gli altri ETS, dal 2022)

Articolo	Argomento
<b>Articolo 77</b>	Titoli di solidarietà
<b>Articolo 78</b>	Regime fiscale del <i>Social Lending</i>
<b>Articolo 81</b>	<i>Social Bonus</i>
<b>Articolo 82</b>	<b>Disposizioni (agevolazioni) in materia di imposte indirette e tributi locali</b>
<b>Articolo 83</b>	<b>Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali</b>
<b>Articolo 84, comma 2</b>	<b>Esenzione IRES immobili «istituzionali» ODV</b>
<b>Articolo 85, comma 7</b>	<b>Esenzione IRES immobili «istituzionali» APS</b>
Art.102,co.1,lett.e) f) g)	<b>Abrogazioni:</b> e) <u>Art.100,co.2,lett. l)</u> , Tuir – Oneri di utilità sociale f) <u>Art.15,co.1,lett. i-quater)</u> , Tuir – Detrazioni per oneri g) <u>Art.15,co.1,lett. i-bis)</u> , Tuir – Detrazioni per oneri

**CHIARIMENTI**



- **Circ. Min.Lav. 34/0012604 del 29/12/2017**
- **Doc. FNC del 28/12/2017 e del 18/04/2018**
- **Risoluzione n.158/E del 21/12/2017**

(segue) **NORME AGEVOLATIVE APPLICABILI GIA' DAL  
2018 PER APS/ODV/ONLUS iscritte nei registri  
(art.104,co.1)  
(per tutti gli altri ETS, dal 2022)**

**NUOVA DISCIPLINA EROGAZIONI LIBERALI  
A FAVORE DI ETS NON COMMERCIALI (art.83)**

**DETRAZIONE IRPEF**

- DA PERSONE FISICHE
- A FAVORE DI **ETS NON COMMERCIALI**
- IN DENARO O IN NATURA
- **DETRAZIONE IRPEF 30%** (35% SE A FAVORE DI ODV)
- LIMITE MAX PER PERIODO D'IMPOSTA € 30.000
- VERSAMENTI CON MODALITA' TRACCIABILI (BANCA, POSTA, ECC.)

**ANCHE SE A FAVORE DI COOP SOCIALI SE UTILIZZANO  
LE RISORSE PER LA LORO ATTIVITA' STATUTARIA**

(segue) **NORME AGEVOLATIVE APPLICABILI GIA' DAL  
2018 PER APS/ODV/ONLUS iscritte nei registri  
(art.104,co.1)  
(per tutti gli altri ETS, dal 2022)**


**NUOVA DISCIPLINA EROGAZIONI LIBERALI  
A FAVORE DI ETS NON COMMERCIALI (art.83)**

**DEDUZIONE IRPEF O IRES**

- DA PERSONE FISICHE, ENTI O SOCIETA'
- A FAVORE DI **ETS NON COMMERCIALI**
- IN DENARO O **IN NATURA (→ DM 28/11/2019)**
- **DEDUZIONE NEL LIMITE 10% REDDITO COMPLESSIVO**
- ECCEDEXZA RIPOBTABILE IN 5 ANNI

**ANCHE COOP SOCIALI SE UTILIZZANO LE RISORSE  
PER LA LORO ATTIVITA' STATUTARIA**

(segue) **DISCIPLINA EROGAZIONI LIBERALI**  
**A FAVORE DI ETS NON COMMERCIALI (art.83)**



# (segue) **NORME GIA' IN VIGORE DA 1/1/2018 PER APS/ODV/ONLUS**

**(per tutti gli altri ETS, incluse Coop. sociali tranne Imprese sociali, dal 2022)**

## **ART.82 – AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE**

- **REGISTRO - ESENZIONE SU MODIFICHE STATUTARIE NECESSARIE AD ADEGUAMENTI  
NORMATIVI** E (solo per ODV) SU ATTI COST. E QUELLI CONNESSI A SVOLGIMENTO  
ATTIVITA'(co.3)
- **REGISTRO E IPO-CATASTALI - MISURA FISSA SU ATTI COST. E MODIFICHE STATUTARIE  
NON NECESSARIE (co.3) e SU ATTI TRASFERIM. IMMOBILI A ETS incluse Imprese Sociali  
(co.4) (non si applica su immobili inclusi in una Cessione d'Azienda  risp. interpello 277  
del 26/08/20)**
- **SUCCESSIONE, DONAZIONE E IPO-CATASTALI - ESENZIONE SU TRASFERIMENTI A TITOLO  
GRATUITO A ETS (co.2)**
- **BOLLO - ESENZIONE GENERALIZZATA PER TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, ISTANZE E  
CONTRATTI DEGLI ETS (co.5)**
- **TASSE CC.GG. - ESENZIONE SU TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI DEGLI ETS (co.10)**

# (segue) **NORME GIA' IN VIGORE DA 1/1/2018 PER APS/ODV/ONLUS**

**(per tutti gli altri ETS, incluse Coop. sociali tranne Imprese sociali, dal 2022)**

(segue) **ART.82** – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (a partire dal Runts applicabili a TUTTI gli ETS, incluse Coop sociali, tranne Imprese sociali)

- **IMPOSTA INTRATTENIMENTI - ESENZIONE PER LE ATTIVITA' EX TARIFFA DPR 640/72 SVOLTE DA ETS OCCASIONALMENTE O PER RICORRENZE, A CONDIZIONE CHE SIA DATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE PRIMA DI CIASCUN EVENTO**
- **IMU e TASI - ESENZIONE PER IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZATI DA ETS (solo se ETS 'non commerciali' (co.6). PER GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI, COMUNI/PROVINCE/REGIONI POSSONO PREVEDERE ESENZIONI/RIDUZIONI (ma solo per ETS 'non commerciali') (co.7)**
- **IRES - ESENZIONE SU IMMOBILI DESTINATI A ATTIVITA' NON COMM. Vale solo se posseduti da **ODV (84,co.2) e APS (85,co.7)****

# NORME FISCALI IN VIGORE PER APS/ODV/ONLUS NON APPENA SARANNO EMANATI I RELATIVI DM ATTUATIVI (art.104,co.1 e 101,co.12)

## **ARTT. 77-78-81** RELATIVI A:

**SOCIAL BONUS (81)** - CREDITO D'IMPOSTA 65% SE PERSONE FISICHE o 50% SE ENTI/SOCIETA', DA RIPARTIRE IN 3 ANNUALITA', CON LIMITE 15% REDDITO IMPONIBILE SE P.F. o 5xMILLE RICAVI SE IMPRESE, SU LIBERALITA' IN DENARO A ETS PER PROGETTI DI RECUPERO IMMOBILI INUTILIZZATI O CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

**TITOLI (OBBLIGAZIONI) DI SOLIDARIETA' (77)** - CREDITO D'IMPOSTA A BANCHE CHE EMETTONO SENZA COMMISSIONI TALI TITOLI A SUPPORTO DI 'ATTIVITA ART.5' DEGLI ETS E CHE EROGANO LIBERALITA' PER ALMENO IL 0,60% DEI TITOLI EMESSI (CREDITO IMPOSTA PARI AL 50% DELLE LIBERALITA')

**SOCIAL LENDING (78)** - I GESTORI DI PIATTAFORME SOCIAL LENDING OPERANO RITENUTA D'IMPOSTA 12,5% SU REDDITI CAPITALE CORRISPOSTI A PERSONE FISICHE, SE I PRESTITI EROGATI SONO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI 'ATTIVITA ART.5' DEGLI ETS

# **TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA NEL RUNTS PER ODV/APS** **(artt.54 e Circ.Min.Lav.13/2019)**

**Per le APS (27.000) e ODV (37.000) iscritte nei rispettivi Registri, dall'operatività del Runts (art.53) le Regioni trasmetteranno all'Ufficio Runts i loro dati per la 'trasmigrazione automatica' dei Registri esistenti (art.54,co.1).**

**Tuttavia, gli Uffici Runts avranno 180 gg. di tempo per richiedere agli APS/ODV le eventuali informazioni, documenti o requisiti statutari mancanti, i quali dovranno essere trasmessi entro 60 gg. pena la perdita della qualifica e la mancata iscrizione al Runts (art.54,co.2-3).**

**Durante l'intera procedura di controllo, APS e ODV continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche (art.54,co.4)**

# TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA NEL RUNTS PER ODV/APS (artt.54 e Circ.Min.Lav.13/2019)


Per le ONLUS invece non è prevista alcuna trasmigrazione automatica e l'adeguatezza delle modifiche statutarie dovrà essere valutata dall'Ufficio RUNTS territorialmente competente, una volta acquisiti i dati dal Registro Anagrafe, ai sensi del **DM Lavoro** emanato ex art.53 e di prossima pubblicazione in GU, il quale ha previsto (art.34, DM) che le ONLUS dovranno presentare domanda di iscrizione al Runts (o al Notaio se ha personalità giuridica) entro il 31/03/2022, pena scioglimento e obbligo di devoluzione del patrimonio.

In ogni caso, con l'iscrizione l'ETS perderà la qualifica di 'ONLUS' (tale caratterizzazione fiscale non esisterà più con la Riforma), ma ciò non integrerà l'ipotesi di scioglimento dell'ente ai fini della devoluzione del patrimonio (art.101,co.8).

# IL DESTINO DELLE ONLUS

## ABROGAZIONI DA ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

<b>D.LGS. 460/97</b>	Articoli da 10 a 29 - "Riordino disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus"
<b>D.P.R. 600/73</b>	Art.20-bis - Scritture contabili delle ONLUS
<b>DPR 917/86 (TUIR)</b>	Art.150 - ONLUS Definizione attività commerciale



Si ritiene che il **destino delle ONLUS** sia quello di diventare **Impresa Sociale** poichè - ex art.18,co.1,D.Lgs.112/17 - godrebbe della **non imponibilità degli utili destinati ad apposita riserva indivisibile** (e le Onlus hanno alte marginalità)

# ADEGUAMENTO 'SEMPLIFICATO' DEGLI STATUTI PER APS/ODV/ONLUS (art.101,co.2)

**ENTRO IL 31/03/2021, LE APS, ODV, ONLUS (e le Imprese Sociali) POTRANNO MODIFICARE GLI STATUTI CON LE MODALITA' E LE MAGGIORANZE PREVISTE PER ASSEMBLEE ORDINARIE, MA SOLO «AL FINE DI ADEGUARLI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI INDEROGABILI O DI INTRODURRE CLAUSOLE CHE ESCLUDONO L'APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DEROGABILI MEDIANTE SPECIFICA CLAUSOLA STATUTARIA» (integrazione aggiunta ex DL 34/19)**

**Nota:** con tale integrazione, si è voluto evitare che venissero approvate modifiche statutarie non imposte dal CTS, con ridotte garanzie (maggioranze di assemblee ordinarie) verso eventuali minoranze dissenzienti, fermo restando l'atto pubblico per modifiche statutarie degli enti 'riconosciuti' con personalità giuridica (Circ.Min.Lav. del 27/12/18)

# CHIARIMENTI SUL REGIME TRANSITORIO PER APS/ODV/ONLUS E SU SCADENZE PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI (art.101,co.2)

**LA SCADENZA DEL 31/03/2021** (così prorogata, rispetto al 30/06/2020, dal DL 'Cura Italia') **NON RAPPRESENTA UN TERMINE PERENTORIO** PER ADEGUARE LO STATUTO PER APS/ODV/ONLUS (e Imprese Sociali), NEL SENSO CHE GLI ADEGUAMENTI POTRANNO ANCHE ESSERE DELIBERATI SUCCESSIVAMENTE MA SENZA LE MODALITA' SEMPLIFICATE (CM Lavoro 13/2019).

TUTTAVIA, APS/ODV DOVRANNO COMUNQUE EFFETTUARE L'ADEGUAMENTO IN TEMPO UTILE PER LA 'TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA' DAGLI ATTUALI REGISTRI AL RUNTS PREVISTA DALL'ART.54 CTS:

- APPENA RUNTS OPERATIVO, LE REGIONI TRASMETTONO AGLI UFFICI RUNTS I DOCUMENTI DI APS/ODV IN LORO POSSESSO;
- ENTRO I SUCCESSIVI 180 GIORNI, GLI UFFICI RUNTS PROCEDERANNO AI CONTROLLI DEI REQUISITI PER LA 'MIGRAZIONE' E POTRANNO RICHIEDERE I DOCUMENTI MANCANTI
- SE ENTRO 60 GG DA RICHIESTA GLI UFFICI RUNTS NON RICEVONO I DOCUMENTI MANCANTI, APS/ODV PERDERANNO LE LORO QUALIFICHE

(segue) **CHIARIMENTI SUL REGIME TRANSITORIO PER  
APS/ODV/ONLUS E SU SCADENZE PER GLI ADEGUAMENTI  
STATUTARI (art.101,co.2)**

**I BENEFICI FISCALI INTRODOTTI DAL CTS DAL 2018 A FAVORE DI APS/ODV/ONLUS  
(artt.82-83 su liberalità e in tema di imposte indirette), POSSONO CONTINUARE  
AD ESSERE APPLICATI NEL PERIODO TRANSITORIO A PRESCINDERE  
DALL'ADEGUAMENTO NEL TERMINE FISSATO (RAE 89/2019).**

# GLI ADEGUAMENTI STATUTARI ODV/APS/ONLUS: POSSIBILI ESITI DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE

**(convocarla in ogni caso, anche se si vuole rinunciare a iscrizione al Runts)**

- a) **proseguimento del rapporto associativo con la qualifica di ETS e conseguente adeguamento statutario alle nuove norme;**
  
- b) **proseguimento del rapporto associativo con rinuncia alla qualifica di ETS.** In tal caso dovranno in genere essere modificate le denominazioni sociali attraverso **espunzione delle espressioni protette (ODV o APS)**
  
- c) **cessazione dell'attività sociale e scioglimento dell'Ente;**
  
- d) **operazione straordinaria consistente nella fusione o scissione con altro ente oppure nella trasformazione in altro ente (ex 'nuovo' art.42-bis c.c.)**
  
- e) **modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con assunzione della qualifica di 'impresa sociale', ai sensi del D.Lgs.112/2017**

## (segue) **ADEGUAMENTI STATUTARI**

**OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI ODV/APS/ONLUS PER  
DISCUTERE E DELIBERARE L'EVENTUALE ADEGUAMENTO STATUTARIO IN MERITO  
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

L'assemblea ordinaria dell'Associazione....., con sede in....., iscritta al..... è convocata il giorno.....alle ore.....in prima convocazione e, qualora l'assemblea difettesse del numero legale, in seconda convocazione il giorno.....alle ore..... per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs.117/2017;**
- 2) Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto della associazione ex art.101,comma 2, D.Lgs. 117/2017**
- 3) Varie ed eventuali**

**Il Consiglio di Amministrazione**

## (segue) **ADEGUAMENTI STATUTARI**

[Omissis]

L'assemblea degli associati:

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLg.s 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso dei soci ..... e con il voto contrario dei soci .....

**DELIBERA**

di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione ..... della qualifica di Ente del Terzo settore. A tal fine **l'organo amministrativo é investito di ogni potere per il conseguimento di detta qualifica.** In particolare esso dovrà convocare apposita riunione assembleare con all'O.D.G. l'adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al DLgs. 117/2017 e dovrà curare ogni altro adempimento previsto dalla legge.

## (segue) **ADEGUAMENTI STATUTARI**

### MODALITA' DI ADEGUAMENTO IN DUE FASI:

- 1) La prima consiste nell'**inserire** i dati e le regole imposte dal CTS nell'atto costitutivo e/o nello statuto sociale
- 2) La seconda consiste nel **sopprimere o eliminare** le regole o clausole statutarie che risultano incompatibili o vietate dalla nuova disciplina

# FORMULARIO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

MODIFICA	CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CLAUSOLA
<p><b>Denominazione sociale</b></p>	<p>È costituita la fondazione denominata “...Ente del Terzo settore” in forma abbreviata “..... ETS”</p> <p>È costituita l’associazione denominata “....organizzazione di volontariato” in forma abbreviata “..... ODV”</p> <p>È costituita l’associazione denominata “....associazione di promozione sociale” in forma abbreviata “..... APS”</p> <p>È costituita la fondazione denominata “...ente filantropico”.</p>
<p><b>Previsione che esclude lo scopo di lucro</b></p>	<p>L’associazione non ha scopo di lucro.</p>
<p><b>Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite</b></p>	<p>L’ente é costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art._____ del presente statuto sociale.</p>

# FORMULARIO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

MODIFICA	CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CLAUSOLA
<p><b>Scelta di una o più attività 'di interesse generale' (indicate nell'art.5 CTS) che costituisce l'oggetto sociale dell'ente</b></p>	<p><b><u>Esempio:</u> L'associazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui alla lett.g) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017, relativo alla formazione universitaria e post-universitaria. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare corsi post-universitari con altri ETS, con Università, private o pubbliche, con enti locali e con altri Enti; potrà organizzare Corsi e master di alta specializzazione anche con il contributo dello Stato, della Comunità europea e di Società di diritto privato e/o partecipate dagli enti pubblici. Detta attività dovrà comunque essere svolta in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.</b></p>

# FORMULARIO DELLE MODIFICHE STATUTARIE

MODIFICA	CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CLAUSOLA
<b>Durata dell'ente, se prevista</b>	<b>La durata dell'Associazione é fissata dalla costituzione fino al _____ ovvero L'Associazione é costituita a tempo indeterminato.</b>
<b>Requisiti per l'ammissione degli associati</b>	<b>Sono associati le persone fisiche e gli enti di diritto privato aventi rispettivamente residenza e sede legale in _____ e che sono effettivamente interessati alla valorizzazione del territorio di _____</b>
<b>Norme sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento od estinzione dell'ente</b>	<b>In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sar� devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45,co.1 D.Lgs. 117/2017, alla Rete associativa " _____ ETS", con sede in _____ via _____ n. _____ di cui l'Associazione fa parte.</b>

# **ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS (iscritte in pubblici registri): MODALITA'**

(art.101 co.2, e CM Min. Lav. n.20 del 27/12/2018)

**SE DELIBERA ENTRO IL 31/03/2021:**

**- MODALITA' 'SEMPLIFICATE'**

**1 maggioranze deliberative assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti**

**2 Notaio non necessario**

**SE DELIBERA OLTRE IL 31/10/2020:**

**- MODALITA' 'NON SEMPLIFICATE'**

**1 maggioranze deliberative 'rafforzate' (3/4 associati, ai sensi 21,co.2,CC), normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie**

**2 Notaio necessario**

**N.B.: resta fermo obbligo dell'atto pubblico (Notaio) per modifiche statuti APS/ODV/ONLUS iscritte nei rispettivi registri e degli Enti con personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni).**

## (segue) **ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS**

TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI NORME DEL CTS SUSCETTIBILI DI FORMARE OGGETTO DI ADEGUAMENTO STATUTARIO:

A) Norme CTS **inderogabili** (adeguamento 'obbligatorio') - **PROCEDURA 'SEMPLIFICATA'**

B) Norme CTS **derogabili con espressa previsione statutaria**, di regola individuabili per la formula «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente» (adeguamento 'disapplicativo' del nuovo diritto) - **PROCEDURA 'SEMPLIFICATA'**

C) Norme CTS **facoltative** per sfruttare i nuovi spazi di autonomia statutaria offerti dalla Riforma, di regola individuabili per la formula «l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere.....» oppure «se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono.....» (adeguamento 'evolutivo' del nuovo diritto) - **PROCEDURA 'NON SEMPLIFICATA'**

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, <b>declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</b> dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione <b>attività di interesse generale</b> che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio <b>attività 'diverse'</b>	2 ipotesi: a) Previsione già presente in statuto: obbligatoria (poiché ci si dovrà adeguare al CTS indicando la loro 'strumentalità e secondarietà') b) Previsione non presente e suo inserimento: facoltativa	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere  Non semplificata in caso di previsione 'ex novo' di esercizio di attività diverse

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
8 co.1	Utilizzo del patrimonio per svolgimento attività statutaria	Obbligatoria	Semplificata
8 co.2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
7	Raccolta fondi (è prevista dalla legge a prescindere da specifica disposizione statutaria)	Facoltativa	Non semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
35 co.5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37 co.2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13 co.1,2	<b>Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi</b>	Obbligatoria	Semplificata
13 co.6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di <b>attività diverse: menzione del carattere 'secondario e strumentale' nei documenti di bilancio</b>	Se le attività diverse sono già previste in statuto: obbligatoria	Semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
14 co.1	<b>Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi</b>	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co.3	<b>Diritto degli associati di esaminare i libri sociali</b>	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co.1,2,3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co.1	<b>Diritto di voto dei neoassociati</b>	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius (Circ. 20/2018)	Semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
24 co.2	Rappresentanza degli ETS associati (attribuzione fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co.3	<b>Delega</b>	Derogatoria	Semplificata
24 co.4	<b>Ricorso al voto per corrispondenza o telematico</b>	Facoltativa	Non semplificata
24 co.5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 co.6	Applicabilità, per le fondazioni del Terzo Settore dotate di organo assembleare o di indirizzo, delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co.1	<b>Competenze assemblea</b>	Obbligatoria	Semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
25 co.2	Competenze assemblea (enti con associati $\geq$ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 co.3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co.1,2	<b>Organo di amministrazione</b>	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co.3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co.7	<b>Potere generale di rappresentanza degli amm.ri</b> e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Obbligatoria	Semplificata
26 co.8	Organo di amministrazione nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
30	<b>Organo di controllo</b>	Obbligatoria, per le fondazioni e gli enti dotati di 'patrimoni destinati', nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali. Facoltativa, per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30 co.6	<b>Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti</b>	Facoltativa	Non semplificata
31	<b>Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)</b>	Obbligatoria	Semplificata
32 co.1	<b>ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)</b>	Obbligatoria	Semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
32 co.2	Possibilità per ODV di associare altri ETS o enti senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni già esistenti con quelle disposte dal CTS (es. introducendo il limite del 50% rispetto alle ODV associate)	Non semplificata  Semplificata
34 co.1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co.2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata

## (segue) ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
38 co.2	<b>Principi per la gestione del patrimonio</b> , la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co.3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 co.7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata

## (segue) **ADEGUAMENTI STATUTARI DI APS/ODV/ONLUS**

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)</b>	<b>Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)</b>
<b>41 co.8, 9, 10</b>	<b>Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea</b>	<b>Derogatoria</b>	<b>Semplificata</b>
<b>98 (nuovo art. 42bis c.c.)</b>	<b>Associazioni e Fondazioni: esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni</b>	<b>Derogatoria</b>	<b>Semplificata</b>

# SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE

Verbale Assembleare Repubblica Italiana

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_ Notaio in  
\_\_\_\_\_ iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di \_\_\_\_\_

È PRESENTE

il signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica ove appresso, che  
interviene al presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ e quindi legale  
rappresentante della associazione denominata \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA n \_\_\_\_\_. Il comparente, della cui  
identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere qui convenuto per  
partecipare all'Assemblea della sunnominata associazione, riunita per oggi in  
questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica degli articoli da 1 a \_\_\_\_\_ e conseguente approvazione del nuovo  
Statuto sociale modi- ficato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni del  
Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

## (segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Assume la presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il comparente il quale dopo aver constatato e dato atto:

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto dell'Associazione [ad es.: mediante avviso di convocazione del \_\_\_\_\_ ed inviato a tutti gli associati in data \_\_\_\_\_];
- che ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ del vigente statuto dell'Associazione, le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DLgs. 117/2017, le modifiche dello statuto degli enti non profit alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
- che sono presenti in proprio numero \_\_\_\_\_ associati e regolarmente rappresentati per delega altri associati per n. \_\_\_\_\_ e così complessivamente numero \_\_\_\_\_ associati su un totale di numero \_\_\_\_\_ degli attuali associati della Associazione, così come risultante dal foglio di presenza che, vidimato ai sensi di legge e previa lettura da me Notaio datane al comparente, **si allega** al presente **verbale** sotto la **lettera "A"**;

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

- che sono presenti i signori \_\_\_\_\_ [indicazione di altri soggetti componenti dei diversi organi associativi];
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno; - che pertanto ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DLgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno. (nota: il richiamo al 101,co.2, va fatto nelle ipotesi in cui l'assemblea delibera con i quorum ridotti)

**Il Presidente**, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno e, quindi, **comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.**

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

1.[Variante n. 1] **Proposta di modifiche comportanti solo adeguamento necessario.** A tal fine dà lettura all'assemblea dei nuovi articoli dello Statuto sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e che si intende offrire all'esame dell'assemblea e ne illustra il relativo contenuto.

2. [Variante n. 2] **Proposta di modifiche comportanti sia l'adeguamento necessario, sia quello facoltativo.** A tal fine dà lettura all'Assemblea dei nuovi articoli dello Statuto sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e che si intende offrire all'esame dell'Assemblea e ne illustra il relativo contenuto; dà poi lettura dei nuovi articoli di Statuto che pur non essendo necessari per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo settore, si ritiene comunque opportuno inserire nello Statuto sociale. Il Presidente ricorda che per la valida deliberazione di tali ultime modifiche (quelle cd. facoltative, ossia gli artt. \_\_\_\_ del nuovo testo di Statuto sociale qui proposto) è necessario il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi ordinari previsti dal Codice civile, visto che lo Statuto vigente della nostra Associazione nulla dispone al riguardo.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Il Presidente precisa che il quorum costitutivo è stato comunque già rispettato visto che nell'odierna Assemblea sono intervenuti numero \_\_\_ associati su un totale di numero \_\_\_ associati dell'Associazione. Dopo l'esposizione del Presidente si apre la discussione. Interviene il sig. \_\_\_\_\_ il quale dichiara che \_\_\_\_\_.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con il voto favorevole degli associati \_\_\_\_\_ e quindi di numero \_\_\_\_\_ associati, con il voto contrario degli associati \_\_\_\_\_ e quindi di numero \_\_\_\_\_ associati, con l'astensione degli associati \_\_\_\_\_ [Oppure: oppure all'unanimità dei voti]

**DELIBERA**

di approvare le seguenti modifiche agli articoli dello Statuto sociale: \_\_\_\_\_ e quindi di **adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto sociale** così come proposto dal Presidente all'Assemblea.

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti di legge il **nuovo testo di Statuto sociale**, che, previa lettura da me Notaio datane al comparente e firmato a tenore di legge, **si allega** al presente atto **sotto la lettera "B"**.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore\_\_\_\_\_.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà lo approva sottoscrivendolo, alle ore \_\_\_\_\_. Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta di \_\_\_\_\_ fogli di cui occupa \_\_\_\_\_ facciate e quanto della presente.

\*\*\*

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**STATUTO**

**(nota: le parti in rosso richiedono quorum ordinari, e non semplificati)**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata "\_\_\_\_\_". Viene **espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione** del presente Statuto **nel Registro unico nazionale del Terzo settore** od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, **l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "\_\_\_\_\_"** anche l'espressione **"Ente del terzo settore"** ovvero l'acronimo **"ETS"**.

**Art. 2 - FINALITÀ**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art.3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. **Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività \_\_\_\_\_ [mettere in evidenza la connessione con l'attività di interesse generale scelta dall'Associazione]. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella \_\_\_\_\_ [inserire una delle 26 voci dell'art. 5 DLgs. 117/2017] di cui alla lett. \_\_\_) dell'art. 5 del DLgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art.6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale: \_\_\_\_\_. (nota: tale clausola potrà essere inserita nello statuto con maggioranza 'semplificata' solo se già prevista nel precedente statuto dell'ente)

Art. 4 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ed avrà durata fino al \_\_\_\_\_.

Art. 5 – DEMOCRATICITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa **non ammette discriminazioni** di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è **retta dal principio di democraticità** e della parità di trattamento tra gli associati.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 6 - PATRIMONIO.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione **porrà in essere raccolte fondi** e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

# (segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

## Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

## Art. 8 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 9 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. **Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione**, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**Art. 10 - INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI**

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. **La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. (nota: occorre maggioranza 'ordinaria')**

**Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo.

**Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da \_\_\_\_\_ membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di \_\_\_\_\_ anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno \_\_\_\_\_ dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; **in caso di parità prevale il voto di chi presiede (nota: occorre maggioranza 'ordinaria')** Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**Art. 14 – RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.**

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. **In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età (nota: occorre maggioranza 'ordinaria')**

**Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

**Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bi- lancio entro il termine sopra indicati dall'art. \_\_\_\_, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la do- manda di almeno \_\_\_\_\_ degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

**Art. 17 - DIRITTO DI VOTO**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**Art. 18 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

**L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto (nota: occorre maggioranza 'ordinaria').**

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 19 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA  
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

Art. 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. \_\_\_\_\_, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**Art. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

**In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (nota: occorre maggioranza 'ordinaria' per attribuire all'organo di controllo i compiti della revisione legale, come anche da Circ. Min.Lav.20/2018)**

(segue) **SCHEMA DI VERBALE ASSEMBLEARE E DI STATUTO, ADOTTATO  
CON MAGGIORANZA 'SEMPLIFICATA' DI ASSOCIAZIONE, CON  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE TERZO SETTORE**

**Art. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

**In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di \_\_\_\_\_ (enti del Terzo settore prescelti dagli associati nello Statuto). (nota: occorre maggioranza 'ordinaria' , in quanto la clausola contiene un adeguamento in parte facoltativo costituito dalla individuazione in concreto degli ETS a cui devolvere il patrimonio residuo).**

**Art. 23 - RINVIO**

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.**